

Rep. n. _____ del _____
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IN USO

del **complesso colonico denominato Le Case di S. Antonio e terreni boscati annessi** appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale, siti in loc. S. Antonio, Comune di Reggello (FI) nel complesso forestale regionale Foresta di S. Antonio.

Con il presente atto, in ottemperanza:

- alla determinazione n. ____ del ____/____/____;

Il Dott. Antonio Ventre nato a La Spezia (SP) il 31/08/1965, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ente in Rufina - Via XXV Aprile n. 10, non in proprio ma in qualità di Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, codice fiscale 06096360489 d'ora in avanti indicata come "Ente",

concede in uso

a- _____ con sede legale in _____ in via _____, ____ C.F. _____ P.IVA _____ nella persona del _____ Sig. _____ nato a _____ (____) il ____/____/____ e residente in _____ in via _____, ____ d'ora in avanti indicato come "Concessionario", i seguenti beni:

Art. 1. – Oggetto della concessione.

Sono oggetto della concessione d'uso i beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Toscana facenti parte del complesso regionale Foresta di S. Antonio e contraddistinti catastalmente al Foglio Fg. n. 53 - part. n. 32 (catasto fabbricati del comune di Reggello) ed all'NCT del comune di Reggello al Fg. 54 part. 14 p - 11 p 15 p; Fg. 53 part. 30 p – 31 p – 32 p – 35 p –

36 p – 37 p – 38 p – 39 p – 40 p – 41 p – 42 p; Fg. 41 part. 30 p; Fg. 64 part. 1 p – 2 p – 14 p – 15 p.

Descrizione immobili:

- **Fabbricato principale** (sotto strada) denominato “*Case di S. Antonio*” ristrutturato al grezzo composto da diversi volumi (piano terreno e primo piano per complessivi **mq 495** circa (superficie lorda); AD ESCLUSIONE DELLA EX CAPPELLA;
- **Fabbricato secondario** (sopra strada) denominato “*Capanna di S. Antonio*” ristrutturato al grezzo composto da piano terreno e primo piano per complessivi **mq 85** circa (superficie lorda); AD ESCLUSIONE DI UNA STANZA DA ADIBIRE A BIVACCO PER ESCURSIONISTI SEMPRE APERTO;
- **Castagneto da frutto** DA RECUPERARE di **ha 3,34** Particella Forestale: 39/3;
- **Terreni boscati**, Particelle Forestali: 30/1 (ha 7,03) - 30/3 (ha 4,28) – 39/5 (ha 2,23) – 37/1 (ha 5,49) – 30/2 (ha 4,38) per complessivi **ha 23,41** circa;
- **Terreni attualmente boscati ma per i quali il Piano di Gestione prevede la destinazione agricola**, Particelle Forestali: 30/4 (ha 1,29), 37/3 (ha 2,96) per complessivi **ha 4,25** circa;

I beni sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Art. 2 – Finalità della concessione.

I fabbricati ed i terreni boscati annessi sono concessi in uso esclusivamente per le finalità previste all'art. 27 della L.R. 39/2000 e smi con particolare riferimento alle lettere b) *tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico*; f) *promozione dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate*; h) *valorizzazione dei prodotti non legnosi e secondari del bosco*; i) *promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse* ed l) *realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in*

particolar modo nelle zone montane e depresse e per quanto previsto nel progetto di utilizzazione e valorizzazione presentato dal concessionario.

Art. 3. – Durata della concessione.

La concessione avrà la durata di anni 19 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e avrà termine quindi il _____. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il “Concessionario” intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve apposita richiesta scritta mediante nota A.R. o PEC almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L’Unione dei Comuni si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate. Il “Concessionario” è tenuto comunque alla restituzione dell’immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall’Ente concedente al concessionario uscente

Art. 4. - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il “Concessionario” dichiara che i beni individuati all’art. 1 sono privi di vizi e pienamente idonei agli scopi del progetto che intende proporre e si impegna e dichiara di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d’uso pena la revoca immediata della concessione.

Il “Concessionario” si impegna, nell’usufruire dei beni concessi, ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, **esonero espressamente** la Regione Toscana, Ente Terre Regionali Toscane e l’“Ente”, quale gestore, da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse

derivare alle persone e/o cose per l'utilizzo di detti beni- Il "Concessionario" è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna ed è espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'Ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al Patrimonio Regionale senza che il "Concessionario" possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il "Concessionario" proceda al ripristino delle condizioni originarie dell'immobile. In caso di inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al "Concessionario".

Il "Concessionario" riconosce alla Regione Toscana, all'Ente Terre Regionali Toscane e all'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, il diritto di accedere all'immobile concesso, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.

Art. 5. - Obblighi del Concessionario.

Il "Concessionario" si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni per tutta la durata della concessione.

Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene, previa autorizzazione dell'Ente concedente, verranno eseguiti a onere e cura del

“Concessionario” e, dietro presentazione di regolari fatture, potranno, su richiesta scritta dello stesso “Concessionario”, essere scomputate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all’80% del canone da corrispondere annualmente e per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. La richiesta scritta del Concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell’importo dei lavori che si intendono eseguire. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l’Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell’investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del “Concessionario” (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente. Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l’esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone di concessione in misura pari all’interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell’Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005).

Il concessionario è altresì obbligato:

1) alla conduzione dei terreni conformemente alle indicazioni contenute nel Piano di

Gestione del Complesso agricolo-forestale Foresta di S. Antonio come di seguito descritto:

INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI GESTIONE DEL COMPLESSO FORESTALE REGIONALE FORESTA DI S.ANTONIO					
PARTICELLA FORESTALE	SUP. HA	COLTURA	INTERVENO PREVISTO	ANNO DI INTERVENTO	INTERVENTO RIPETITIVO
30/4	1,2968	fustaia di douglasia	recupero agronomico a fini produttivi (ex art. 80 bis L.R.39/00)	2026	si
37/3	2,9666	fustaia di douglasia	recupero agronomico a fini produttivi (ex art. 80 bis L.R.39/00)	2023	si
30/1	7,0353	fustaia conifere varie	diradamento a scopo fitosanitario	2022	si (ogni 2 anni)
30/3	4,2814	pineta pino nero	interventi puntuali per l'incremento della biodiversità potenziale e dei servizi ecosistemici	2022	si
39/3	3,3436	fustaia transitoria di castagno	recupero castagneto da frutto	2026	si
39/5	2,2318	fustaia da invecchiamento di ceduo di castagno (magg. 50 anni)	interventi puntuali per l'incremento della biodiversità potenziale e dei servizi ecosistemici	2022	si
37/1	5,4919	fustaia transitoria di castagno	diradamento a scopo fitosanitario	2030	no
30/2	4,3852	fustaia da invecchiamento di ceduo di latifoglie (magg. 50 anni)	interventi puntuali per l'incremento della biodiversità potenziale e dei servizi ecosistemici	2022	si
SUP. TOT. HA	31,0326				

l'intervento di recupero agronomico a fini produttivi (ex art. 80 bis L.R.39/00) sulle PF 30/4 e 37/3 sarà realizzato a cura dell'Ente nei tempi e nei modi previsti dal PdG nell'arco di 5 anni dalla sottoscrizione del disciplinare.

Eventuali modifiche al PdG che dovessero rendersi necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dall'UCVV.

Tempi utili massimi per la realizzazione ed il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione degli immobili: 5 (cinque) anni dalla firma dell'atto di concessione.

Il Concessionario, a propria cura e spese, dovrà eseguire a carico di terreni, colture, tratti di viabilità di propria competenza e rete di regimazione idraulico-agraria, le cure colturali e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie secondo le corrette tecniche gestionali. Relativamente ai tratti di viabilità in cui il Concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell'Ente concedente.

- 2) ad attuare quanto proposto nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva;
- 3) a risarcire all'Ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- 4) a presentare all'Ente concedente entro il mese di _____ di ogni anno, una relazione scritta riportante la descrizione dell'attività svolta nell'anno precedente ed eventualmente una relazione preventiva delle attività da svolgere nell'anno in corso. La ripetuta presentazione in ritardo della relazione rispetto alla data sopra indicata o la mancata presentazione saranno causa di revoca dell'atto di concessione.
- 5) a pagare il canone annuo di concessione.
- 6) a mantenere per tutta la durata della concessione le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale.
- 7) all'adeguamento dei fabbricati alle normative urbanistiche vigenti ai fini dell'abitabilità e al completamento della ristrutturazione degli stessi (attualmente ristrutturati al grezzo), ai fini dell'utilizzo e secondo il progetto presentato in fase di selezione pubblica, comunque nel rispetto delle normative urbanistiche vigenti. Tali interventi, descritti dettagliatamente

nel progetto di utilizzazione e valorizzazione e opportunamente corredati di computo metrico e previsione di spesa saranno portati a scomputo dal canone annuale di concessione secondo quanto previsto dal presente art. 5. Le migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura rimangono di diritto acquisite al Patrimonio Regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione.

- 8) a non eseguire alcun ulteriore intervento sugli immobili e relative pertinenze, rispetto a quanto previsto al precedente punto 7, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ente concedente.
- 9) a rendere l'acqua potabile per l'utilizzo all'interno della struttura per tutta la durata del periodo di concessione attraverso l'installazione a sua cura e spese di un impianto di potabilizzazione ed alla manutenzione dello stesso nonché all'esecuzione di tutte le analisi necessarie per il rilascio della relativa certificazione da parte degli organi competenti, **esonero espressamente**, ora per allora, l'Ente concedente da ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere potessero verificarsi ai frequentatori della struttura per l'utilizzazione della suddetta acqua, ivi incluso lo stesso "Concessionario", rinunciando fin d'ora a qualsiasi tipo di richiesta risarcitoria.

Art. 6. – Forniture.

Gli immobili necessitano di nuovo allacciamento alla rete elettrica ed idrica. Le spese necessarie per il ripristino dell'allacciamento idrico sono a carico del "Concessionario".

Sono a carico del "Concessionario" le spese relative alle utenze (luce, telefono etc.) ed alla tassa sui rifiuti. Il Concessionario dovrà intestare a proprio nome i contratti per le forniture.

Art. 7. – Permessi e nullaosta.

Il "Concessionario" si impegna a subordinare l'esecuzione degli interventi proposti e l'effettivo uso della struttura all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti

autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per la realizzazione del progetto presentato e per l'espletamento dell'attività proposta.

Art. 8. Canone di Concessione ed oneri tributari.

Il canone annuo di concessione, risultante dall'offerta espressa dal medesimo "Concessionario" in sede di gara è determinato in € così composto:

- € ____,__ (_____/__) per gli edifici che rappresenta l'84,03 % del canone totale;
- € ____,__ (_____/__) per i terreni, che rappresenta il 15,97 % del canone totale;

ma, considerato lo stato di fatto in cui si trovano edifici e terreni ad inizio della concessione, verrà riconosciuta una fase di avvio con riduzione del canone annuale nel modo che segue:

Edifici: per gli edifici il canone sarà modulato come segue:

- il primo anno sarà corrisposto il 20% della componente edifici che a sua volta è l'84,03 del canone offerto in sede di gara dall'aggiudicatario;
- il secondo e terzo anno sarà corrisposto ciascun anno il 50%, della componente edifici;
- e il quarto e quinto anno sarà corrisposto ciascun anno il 75% della componente edifici;
- dal sesto anno sarà corrisposto per intero il canone componente edifici.

Terreni: poiché la base d'asta della componente terreni del canone è stata stimata considerando i terreni a regime e cioè con gli interventi di recupero agronomico e quelli di recupero del castagneto da frutto già eseguiti, la fase di avvio prevede una riduzione del canone, modulata come segue:

- per i primi 5 anni il canone da corrispondere per i terreni sarà il 10,22% del canone componente terreni che a sua volta è il 15,97 % del canone offerto in sede di gara dal soggetto aggiudicatario;
- per i successivi 5 anni (dal 6° al 10° anno) il canone da corrispondere sarà il 13,33% del canone componente terreni in quanto saranno stati recuperati i terreni ai fini agronomici ma non sarà concluso l'intervento di recupero del castagneto da frutto e la piena produzione dello stesso.
- dall'undicesimo anno sarà corrisposto per intero il canone componente terreni offerto in sede di gara dal soggetto aggiudicatario in quanto sarà stato recuperato e sarà produttivo anche il castagneto da frutto.

Il suddetto canone sarà soggetto all'incremento annuo pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. Il canone così rivalutato costituirà base imponibile per l'anno successivo.

L'importo annuo dovrà essere versato in una rata unica annuale anticipata entro il _____ di ogni anno, mediante modalità PagoPA collegandosi al link: <https://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/pagamento-canone-concessione-immobili-pafr>.

È fatta salva la facoltà dell'Ente di modificare il canone in relazione alla modifica o sostituzione dell'attuale disciplina regolamentare. Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.

Art. 9. Cauzione.

Il "Concessionario" dovrà costituire e fornire apposita copia all'Ente concedente, a garanzia delle obbligazioni del presente atto e di eventuali danni dovuti a cattiva

conduzione, un deposito cauzionale infruttifero, di durata pari alla durata della concessione più sei mesi a favore dell'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve per una cifra pari ad una annualità del canone (€ _____). Il deposito cauzionale può essere costituito anche tramite polizza fideiussoria od assicurativa garantita e irrevocabile presso istituti di credito autorizzati. La fidejussione può anche essere annuale e rinnovata tacitamente di anno in anno dall'istituto di credito; qualora l'istituto di credito dovesse non rinnovarla il concessionario dovrà farsi cura di produrre una nuova fidejussione. Sarà comunque cura del concessionario garantire la continuità della fideiussione bancaria o assicurativa per tutta la durata della concessione più sei mesi, pena la revoca della concessione. Il deposito/polizza di cui sopra verrà svincolato dopo sei mesi dalla scadenza dell'atto di concessione, in seguito a verifica sullo stato dei beni.

Art. 10. Assicurazione

Il "Concessionario" ha costituito e ha depositato copia delle seguenti Polizze assicurative:

- polizza assicurativa sui beni oggetto della concessione a copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi derivanti dalla detenzione e dalla conduzione dei beni in concessione e dalle attività su di essi svolte, con massimale minimo di € 1.000.000,00 e durata pari alla durata della concessione.
- Polizza assicurativa sui fabbricati di proprietà regionale stipulata con primaria Compagnia Assicuratrice e in nome e per conto dell'Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Unione, che garantisce i fabbricati contro i rischi di incendio, scoppio, fulmine, eventi socio-politici ed atmosferici, atti vandalici e danni da furto per un valore di €. 150.000,00 (centocinquantamila/00) per i primi 5 anni e soggetta a rivalutazione

al sesto anno in seguito al completamento della ristrutturazione eseguita dal concessionario.

(in caso di polizze di durata inferiore a 20 anni): Alla scadenza delle suddette polizze assicurative il concessionario si impegna a rinnovarle, presentando le quietanze di pagamento, per ugual periodo e comunque fino alla scadenza della concessione, pena la revoca della medesima.

Art. -11. Divieti.

E' fatto assoluto divieto al "Concessionario" di subconcedere a terzi l'uso parziale o totale dei beni concessi, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente, pena la revoca immediata della concessione. E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione.

Art. 12. - Revoca della concessione.

La concessione può essere revocata quando:

- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità al vincolo di destinazione ed alle finalità per il quale è stato concesso, o il "Concessionario" ne faccia un uso irregolare non conforme al progetto di utilizzazione e valorizzazione presentato;
- qualora, a seguito di verifica non siano state effettuate le opere, gli interventi e le attività previsti nel Progetto di Utilizzazione e Valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva ai fini dell'aggiudicazione;
- il "Concessionario" abbia sub-concesso a terzi in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, i beni oggetto della presente concessione, fatto salvo quanto previsto all'art. 11;
- il "Concessionario" abbia consentito servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione;

- il “Concessionario” si sia reso moroso nel pagamento del canone e degli oneri accessori nei termini stabiliti nonostante apposito sollecito;
- il “Concessionario” non esegua gli interventi e/o non rispetti le condizioni prescritte negli artt. 2, 4, 5, 7, 8, 11;
- qualora vengano a mancare per il “Concessionario” le condizioni per le quali è stata rilasciata la presente concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione;
- qualora il “Concessionario” non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzioni e copertura assicurativa;
- la ripetuta presentazione in ritardo della relazione sull’attività svolta rispetto alla data sopra indicata o la mancata presentazione saranno causa di revoca dell’atto di concessione.
- qualora il concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione all'Ente Concedente.

La revoca della concessione sarà comunicata all’interessato con lettera raccomandata AR o PEC. La comunicazione può contenere anche l’invito a cessare le cause che possono determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni (art. 49 comma 2, D.P.R.G n. 61/R del 2005).

L’Ente si riserva la facoltà di revocare il presente atto qualora lo stesso non sia più corrispondente alle finalità di gestione del patrimonio agricolo forestale o nel caso di sopravvenuto interesse pubblico senza che per tale fatto il “Concessionario” possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Tale intenzione verrà notificata con preavviso di mesi SEI al “Concessionario” che dovrà riconsegnare il bene nei modi e nei tempi indicati.

Art. 13. –Rinuncia.

E’ data facoltà al “Concessionario” di rinunciare alla concessione prima della data di

scadenza con un preavviso di mesi sei (6) da notificare per iscritto all'Ente tramite raccomandata A.R. In tal caso l'Ente si riserva la facoltà di non procedere alla restituzione della cauzione depositata a garanzia degli obblighi di cui all'art.5.

Art. 14. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il "Concessionario" elegge domicilio legale in

Art. 15 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 16 – Spese.

Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, sono completamente a carico del "Concessionario", comprese le spese di registrazione del presente atto presso la competente Agenzia delle Entrate (art. 5 comma 2 tariffa parte I DPR 131/1986).

Art. 17 – Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il "Concessionario" obbliga se stesso ed i suoi eredi in ogni più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/2004 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, gli usi e le consuetudini.

Il presente atto, redatto in due copie originali, occupa n. 9 pagine intere e parte della 10 fin qui.

Art. 18 – Disposizioni finali.

Sono parte integrante della presente scrittura i seguenti documenti allegati:

ALLEGATO N.....assicurazione patrimoniale

ALLEGATO N.....assicurazione RC

ALLEGATO N.fedejussione o cauzione

Art. 19. - – Riservatezza

I dati personali forniti dal concessionario, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti dell'Unione dei Comuni, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all'intestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di controllo. E' escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

Rufina, li _____

Dr. For. Antonio Ventre _____

Sig. _____